

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania  
Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 8557/2003 registro generale promosso da:  
LIQUORI EMILIO S.R.L., in proprio e nella qualita' di capogruppo della costi-  
tuenda a.t.i. con la ITALIMPIANTI S.R.L., ed ITALIMPIANTI S.R.L.  
difesa officiata: avvocati Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri  
domicilio: eletto in Napoli, Riviera di Chiaja, n. 276

**CONTRO**

il Comune di Capua (Caserta), in persona del sindaco pro tempore

difesa officiata: avvocato Vincenzo Mirra

domicilio: eletto in Napoli presso il TAR Campania

**PER L'ANNULLAMENTO**

della deliberazione della Giunta Municipale di Capua (Caserta) del 20 giugno  
2003, n. 164 e, se necessario, anche della proposta di deliberazione a firma del di-  
rigente del settore lavori pubblici del 18 giugno 2003 e di ogni altro atto presupp-  
osto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi delle societa' ri-  
correnti, nonche'

**PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI.**

Visto il ricorso, notificato in data 5 agosto 2003 (secondo quanto emerge, in assen-  
za di deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall'ufficiale  
giudiziario, dal numero di protocollo del Comune di Capua apposto sulla copia de-  
positata all'atto della costituzione dell'ente resistente) e depositato in data 4 agosto  
2003, con i relativi allegati.

Vista la domanda di fissazione d'udienza n. 6810 del 26 agosto 2003.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capua.

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.

Data per letta, all'udienza del 12/12/2003, la relazione del dott. A. Pannone.

Uditi gli avvocati indicati nel verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Assume parte ricorrente che il Comune di Capua ha previsto nella propria pro-  
grammazione dei lavori pubblici l'ampliamento del cimitero comunale.

In data 29 giugno 2001 la societa' ricorrente inoltra, ai sensi dell'a. 37 BIS della  
legge 109/1994, proposta per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestio-  
ne dell'ampliamento del cimitero principale (la proposta veniva acquisita al proto-  
collo comunale con il n. 10477).

La proposta, con oneri interamente a carico del soggetto proponente, era corredata  
dalla seguente documentazione:

- studio di fattibilita' e di inquadramento territoriale ed ambientale;
- progetto preliminare (p.p.) con relazione illustrativa;
- bozza di convenzione;
- piano economico-finanziario asseverato da istituto bancario;
- relazione concernente i seguenti elementi: criteri di valutazione, caratteristiche  
del servizio e della gestione, garanzie offerte e spese sostenute;
- elaborati grafici del p.p. riferiti alle opere edili ed impiantistiche.

La societa' ricorrente, nel sollecitare il favorevole apprezzamento della proposta  
nei termini stabiliti dall'a. 37 TER della legge 109/1994, dichiarava la propria di-  
sponibilita' a fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari  
dall'amministrazione.

Il 23 novembre 2001 il Comune di Capua, sino a quel momento del tutto inerte, veniva sollecitato alla valutazione della proposta ed alla audizione del soggetto proponente.

A distanza di un anno dalla presentazione della proposta, e precisamente il 27 giugno 2003, essa veniva ripresentata in termini assolutamente identici (protocollo comunale n. 10671).

Ancora una volta, a fronte del silenzio dell'amministrazione, l'impresa proponente era costretta a sollecitarne una espressa determinazione con nota dell'11 dicembre 2002, n. 20907 (in detta nota veniva, altresì, formulata nuovamente richiesta di audizione personale).

A mezzo di fax del 30 dicembre 2002, l'assessore ai servizi cimiteriali, anziché stabilire una data di convocazione del soggetto proponente, invitava genericamente l'ITALIMPIANTI s.r.l. a "prendere contatti con quest'ufficio per comunicazioni in merito". La nota assessoriale, curiosamente, sollecitava a "concordare l'appuntamento a mezzo telefono".

La società capogruppo ricorrente, nel febbraio 2003, notificava atto di diffida a valutare la proposta.

Solo in esito a tale atto di diffida il Comune di Capua, con l'impugnata deliberazione di giunta del 20 giugno 2003, n. 164, senza minimamente preoccuparsi di chiedere chiarimenti o suggerire modifiche o integrazioni, si pronunciava sulla proposta di project financing in questione, respingendola con la incredibilmente laconica motivazione secondo cui essa risulterebbe "inadeguata alle attuali esigenze dell'amministrazione comunale".

Con il ricorso in trattazione l'interessata ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione dell'a. 3 della legge 241/1990 per radicale difetto di motivazione. In subordine eccesso di potere per motivazione assolutamente insufficiente e incongrua. Violazione degli a. 37 BIS e 37 TER della legge 109/1994, nonché dell'a. 14 della medesima legge. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca tra le deliberazioni comunali concernenti la programmazione pluriennale dei lavori pubblici e la deliberazione impugnata. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria. II) Violazione dell'a. 37 TER della legge 109/1994. Violazione dell'a. 7 della legge 241/1990. Eccesso di potere per omessa cura dell'interesse pubblico e violazione del giusto procedimento. III) Ulteriore profilo di eccesso di potere per genericità, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, nonché per difetto di approfondita istruttoria. Violazione degli a. 37 BIS e 37 TER della legge 109/1994. Eccesso di potere per perplessità della motivazione (in rapporto al richiamo all'a. 18 della legge Merloni). Violazione della regola che impone un collaborativo confronto procedimentale con il proponente. Eccesso di potere per irragionevolezza e omessa comparazione di interessi. Eccesso di potere per erroneità di presupposto. Ulteriore profilo di eccesso di potere per contraddittorietà tra determinazione impugnata e provvedimenti in tema di programmazione triennale dei lavori pubblici. IV) Eccesso di potere per perplessità della motivazione, contraddittorietà e non congruenza. V) Violazione dell'a. 107 del decreto legislativo 267/2000. Incompetenza.

Si costituiva in giudizio il Comune di Capua che, con ampia memoria, chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 12 dicembre 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

Deve essere esaminato con priorità logica il quinto motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce la violazione dell'a. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in quanto, a suo giudizio, l'autorità competente a decidere sulla proposta formulata sarebbe stato il dirigente dell'ufficio e non la giunta municipale. La sua fondatezza imporrebbe l'assorbimento delle ulteriori censure e la remissione dell'affare all'autorità competente (ai sensi dell'a. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

La censura è infondata.

La sezione ritiene di poter aderire a quanto di recente deciso dal TAR Veneto (sen-

tenza 22 dicembre 2003, n. 6266) che ha evidenziato come nella valutazione della proposta, così come disciplinata dall'art. 37 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'amministrazione goda di un amplissimo potere discrezionale in ordine alla conformità al pubblico interesse delle proposte presentate: da ciò ne consegue che la relativa competenza non può che essere della Giunta Comunale e non del dirigente. L'articolo citato infatti non individua mere competenze gestionali ma impone una serie di valutazioni di carattere programmatico implicanti una scelta di alta discrezionalità.

Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 in quanto nei procedimenti instaurati ad istanza di parte, come quello su cui si controverte, non v'è obbligo di comunicare l'avvio del procedimento.

Prima di procedere nell'esame delle censure la sezione deve richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale: "Allorché un atto amministrativo è fondato su una pluralità di motivi, l'illegittimità di uno o di alcuni di essi non è sufficiente a determinarne l'annullamento, quando gli altri siano sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata" (Consiglio Stato IV, 7 aprile 1998, n. 551).

Il Comune di Capua ha ritenuto il prezzo di vendita (*recte*: concessione) notevolmente superiore ai prezzi medi praticati nel comune stesso. Infatti "è stato considerato un costo medio del loculo di lire 2.500.000 che lievita sino a lire 3.100.000 (per le maggiorazioni dovute ad IVA e a costi di trasferimento), maggiore del 52% rispetto a quello attualmente in vigore, pari a lire 2.041.000".

Parte ricorrente afferma nel terzo motivo di ricorso che l'asserzione contenuta nel provvedimento impugnato è priva di elementi suffragativi. Ma nel corso dell'intero motivo offre un'ampia giustificazione del "prezzo" raggiunto a causa dei servizi aggiuntivi proposti.

La sezione ritiene che l'amministrazione goda di un amplissimo potere discrezionale nel valutare il livello e la qualità del servizio da offrire alla cittadinanza che deve necessariamente adeguarsi allo standard medio richiesto dalla popolazione, con la conseguenza che il "promotore" non può imporre servizi aggiuntivi ritenuti superflui in un determinato ambiente sociale.

Tale parte del provvedimento è da sola sufficiente a giustificare il mancato accoglimento della proposta, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare proposte correttive di quella esaminata con la deliberazione impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio 12/12/2003 e 4/3/2004.

dott. Antonio	Onorato	Presidente
dott. Andrea	Pannone	Consigliere Estensore